

DISCIPLINARE STRADE DEL VINO

(d.g.r. n. 68 – 13171 del 26/07/2004)

Visto lo Statuto della Regione Piemonte

Vista la Legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina delle Strade del vino;

Visto il D.M. 12 luglio 2000, che fissa gli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268;

Vista la legge regionale 9 agosto 1999, n. 20, di istituzione Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino) ed in particolare l'art. 3 comma 2 lettera L

Decreta:

Art. 1

Finalità

La Regione Piemonte, in attuazione dello Statuto e della Legge 27 luglio 1999, n° 268, promuove e disciplina la realizzazione e la gestione delle "strade del vino" al fine di incrementare l'attrattività dei territori caratterizzati da forti tradizioni vitivinicole, enogastronomiche e storiche e di rendere maggiormente fruibile il patrimonio ambientale, artistico e culturale.

Art. 2

Scopi

Le Strade del vino, da ora in poi denominate Strade, sono itinerari turistici, indicati con apposita segnaletica stradale informativa, entro territori ad alta vocazione vitivinicola, caratterizzati, oltre che da vigneti e cantine di aziende agricole, da aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità, da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta turistica integrata.

Le Strade sono caratterizzate dalla presenza organica di soggetti che con la loro attività contribuiscono a costituire un'offerta turistica integrata allo scopo di promuovere lo sviluppo rurale e l'enoturismo, nell'ambito di un contesto culturale, ambientale, storico e sociale nel quale si inseriscono:

- a) prodotti vitivinicoli di cui alla Legge 10 febbraio 1992, n. 164;
- b) prodotti di qualità riconosciuti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 e Reg. CEE n. 2082/92;
- c) produzioni agroalimentari tradizionali individuate ai sensi del D.M. 8 settembre 1999, n. 350;

Le strade sono un adeguato strumento di educazione alimentare e, attraverso la divulgazione di informazioni tecnico-scientifiche sull'utilizzo delle bevande alcoliche, di prevenzione del fenomeno dell'alcolismo; inoltre nell'ambito della politica di sviluppo economico, uno strumento valido a determinare un assetto equilibrato del territorio interessato, inteso come corretto rapporto tra attività agricola, artigianato, commercio, industria alimentare e turismo.

I soggetti aderenti sono tenuti al rispetto degli impegni che essi assumono all'atto della sottoscrizione del disciplinare della Strada predisposto sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto da parte del comitato promotore.

Art 3

Segnaletica

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente, disciplinare emana apposita direttiva di attuazione con riferimento:

- a) alla definizione di un'immagine omogenea regionale delle "strade del vino";
- b) alla segnaletica utilizzabile nelle indicazioni relative alle strade del vino.

La segnaletica di cui al punto b) ha un carattere esclusivamente informativo, e quindi non pubblicitario.

Art. 4

Standard minimi delle Strade

Sono definiti standard di qualità i requisiti minimi necessari a qualificare e a rendere omogenea l'offerta enoturistica regionale delle Strade.

Ai fini della costituzione e riconoscimento ogni strada deve prevedere:

- a) il logo identificativo previsto dal regolamento;

- b) un soggetto responsabile identificato nel comitato di gestione;

un disciplinare della Strada sottoscritto dai vari soggetti aderenti e redatto secondo il disciplinare tipo, che stabilisce tra l'altro la tipologia dei soggetti, i requisiti di accesso, le norme di autocontrollo;

- d) la presenza di almeno un centro di informazione e di accoglienza che disponga di materiale informativo sui soggetti

aderenti e sulle iniziative e le opportunità poste in essere all'interno della singola Strada;

e) la segnaletica informativa ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, posta sia lungo il percorso, sia in prossimità del soggetto aderente alle Strade e consistente dello specifico logo identificativo;

f) l'esposizione, presso ciascun soggetto aderente, della mappa dettagliata del territorio vitivinicolo incluso nella Strada contenente almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva, tramite apposita simbologia.

Art 5

Soggetto responsabile

Il soggetto responsabile è individuato nel legale rappresentante del comitato promotore che entro i 90 giorni successivi al riconoscimento della Strada si trasforma in comitato di gestione.

Per comitato di gestione delle Strade, successivamente denominato comitato, si intende un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati nel disciplinare.

Il comitato è costituito con atto pubblico in forma di associazione e retto da uno statuto.

Il comitato, attraverso un proprio regolamento, redatto sulla base del presente disciplinare tipo e sottoscritto dai vari soggetti aderenti, coordina le attività ed iniziative messe in atto, la verifica del mantenimento e del rispetto dei requisiti previsti per i soggetti aderenti.

Lo statuto del comitato deve contenere almeno i seguenti elementi

- a) il nome della Strada che il comitato intende tutelare e valorizzare e la sede in cui svolge la sua attività;
- b) le modalità di ammissione al comitato garantendo espressamente l'accesso a tutti i soggetti in possesso dei requisiti.
- c) gli obblighi per gli associati e le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;
- d) gli organi associativi (assemblea, consiglio, presidente), le loro funzioni e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli stessi organi;
- e) le modalità di voto in assemblea;
- f) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;
- g) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del comitato.

Nel suo atto costitutivo il Comitato s'impegna a:

- a) collaborare con gli altri comitati responsabili delle Strade e con gli enti pubblici, per il perseguimento delle finalità previste dalla legge
- b) riservare l'utilizzo del nome della Strada e del logo specifico esclusivamente in favore degli associati;
- c) collaborare con comuni e province interessati relativamente alla localizzazione e successiva posa in opera lungo la Strada della cartellonistica.

Il comitato è competente a:

- a) rappresentare la Strada in ogni sede;
- b) provvedere alla stesura del disciplinare della Strada;
- c) gestire campagne d'informazione e di promozione, per una migliore valorizzazione della Strada in ambito nazionale ed internazionale, ferme restando le competenze della Regione in materia di promozione all'estero;
- d) gestire il centro, o i centri, di informazione e di accoglienza della Strada;
- e) tutelare gli interessi e l'immagine della Strada, intervenendo ove necessario con segnalazioni su eventuali disfunzioni in merito alla fornitura di energia elettrica o di acqua ed in generale presso gli enti gestori pubblici e/o privati competenti in materia di urbanistica, viabilità, tutela del territorio, del paesaggio e dei beni culturali;
- f) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie della Strada;
- g) il comitato svolge tra le altre attività quella formativa diretta alla valorizzazione della professionalità degli operatori all'interno delle singole Strade, contribuendo così ad una qualificazione dei servizi resi ed alla promozione delle peculiarità enologiche, storiche ed ambientali presenti;
- h) il comitato rappresenta in giudizio gli interessi degli associati alla Strada tutelandone in ogni sede il nome ed il logo prescelto.

I musei, facenti parte della "strada", fanno parte del Comitato di gestione o possono coordinarsi con lo stesso.

Gli enti parco istituiti e riconosciuti nel territorio della Regione Piemonte ai sensi delle norme vigenti, che sono delimitati in ambiti geografici attinenti al territorio della "strada" possono far parte di uno o più Comitati di gestione in funzione dell'estensione degli stessi.

Art 6

Tipologia dei soggetti aderenti alle Strade

Ad ogni Strada possono aderire i seguenti soggetti, aventi le caratteristiche specificate nei successivi articoli:

- a) Province, Comuni, A.T.L., Comunità Collinari e Montane;
- b) Enotecche regionali, Botteghe del Vino e Cantine Comunali;
- c) Musei della vite e del vino o musei etnografici enologici;
- d) Associazioni di categoria legalmente riconosciute;
- e) Aziende vitivinicole singole o associate e cantine;
- f) Aziende agrituristiche;

- g) Ristoranti, trattorie, vinerie, ed esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della "strada del vino";
- h) Centri di accoglienza alberghiera ed extra-alberghiera;
- i) Imprese commerciali ed artigianali specializzate in produzioni tipiche e di qualità;
- l) Istituzioni ed Associazioni culturali;
- m) Consorzi di Tutela e di Ristorazione;
- n) Camere di Commercio.

Ad ogni strada devono aderire un numero minimo di soggetti come previsto dall'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 12/07/2000.

Art 7

Standard di qualità delle Amministrazioni Comunali

Le Amministrazioni comunali che intendono aderire, in forma singola o associata, devono assumere una delibera di indirizzo che li impegni ad adottare le misure più consone per assicurare una progressiva riqualificazione ambientale finalizzata alla difesa del paesaggio rurale e delle aree naturalistiche attraversate dal percorso della "Strada".

Oltre al suddetto requisito i soggetti di cui sopra si attivano per il riconoscimento della Certificazione di Qualità ambientale dei propri territori.

Art. 8

Standard di qualità delle Enotecche Regionali, Botteghe del Vino, Cantine Comunali.

Ai fini dell'inserimento in una Strada le Enotecche Regionali, le Botteghe Regionali e le Cantine Comunali devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92 a cui la Strada si riferisce;
- b) esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato di vini prodotti dalle aziende facenti parte della Strada, tenendo conto dei criteri selettivi dell'ente, ove previsti;
- c) esposizione in modo ben visibile dei prezzi di vendita dei vini della Strada;
- d) presenza di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato;
- e) allestimento di uno spazio per la degustazione con bicchieri di forma adatta al tipo di vino da servire;
- f) Disponibilità di personale adeguatamente preparato ed informato;

Oltre ai suddetti requisiti i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito quali:

- un frigo- vetrina per contenere i vini secondo le specifiche temperature;
- organizzazione di corsi per la degustazione e la conoscenza dei vini della "Strada";
- impiego di personale a conoscenza di almeno due lingue straniere.

Art 9

Standard di qualità delle aziende vitivinicole e delle cantine delle Strade

Al fine dell'inserimento in una Strada le aziende vitivinicole e le cantine devono offrire almeno i seguenti requisiti e servizi:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92 oppure ubicazione anche fuori della zona di produzione nei casi di aziende associate di vinificazione o vinificazione ed imbottigliamento purché nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini emanati ai sensi della legge n. 164/92;
- b) presenza di aree di sosta in spazi aperti per gli automezzi dei visitatori;
- c) segnaletica di ingresso riportante il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura al pubblico;
- d) presenza all'interno della cantina di un punto di accoglienza;
- e) obbligo di esporre un congruo numero di propri vini relativi alla "Strada";
- f) allestimento di uno spazio per la degustazione con bicchieri di forma adatta al tipo di vino da servire;
- g) esposizione ben visibile nel locale degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche delle degustazioni;
- h) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il comitato di gestione;
- i) disponibilità di adeguati servizi igienici.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- presenza di personale plurilingue addetto all'accoglienza degli ospiti ed all'organizzazione di visite guidate, competente sugli aspetti viticoli ed enologici legati alle produzioni aziendali;
- disponibilità di materiale illustrativo nel locale di accoglienza da concordare con il comitato, relativo alla singola azienda, alle caratteristiche del territorio, dei vini e degli altri prodotti tipici all'interno della Strada;
- presenza di schede tecniche con informazioni sul vigneto e sulla vinificazione dei vini offerti in degustazione;
- degustazione, oltre al vino, di altri prodotti tipici della zona.

Art. 10

Standard di qualità delle aziende agrituristiche delle Strade

Ai fini dell'inserimento in una Strada le aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio della attività ai sensi della legge regionale n. 38 del 23 marzo 1995, devono possedere almeno i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti regole:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92;
- b) segnaletica d'ingresso all'azienda, contenente il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura;
- c) qualora l'azienda svolga attività di ristorazione deve avere la carta dei vini comprendente esclusivamente vini relativi alla strada di appartenenza ed almeno un menù degustazione comprensivo di piatti tipici del territorio interessato alla Strada.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali: disporre di personale qualificato sia per l'accoglienza che per il servizio ai tavoli, in grado di fornire informazioni sui vini prodotti nella Strada, o comunque impegnarsi a farlo partecipare ai corsi allo scopo organizzati.

Art. 11

Standard di qualità degli esercizi di ristorazione

Al fine dell'inserimento in una Strada, gli esercizi di ristorazione devono possedere almeno i seguenti requisiti e fornire i seguenti servizi:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 ;
- b) carta dei vini adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza di vini provenienti dalle aziende vitivinicole facenti parte della Strada;
- c) menù degustazione comprensivi di piatti tipici del territorio interessato alla Strada;

Oltre ai suddetti requisiti i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito quali:

- indicazione del costo di un pasto completo, comprensivo di coperto e servizio, escluse le bevande, da comunicare al Comitato;
- uso di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato alla degustazione dei vini;
- un menù degustazione comprensivo di piatti tipici del territorio interessato alla Strada in almeno due lingue straniere.

Art. 12

Standard di qualità dei Centri di accoglienza Alberghiera e Extra - Alberghiera

Al fine dell'inserimento in una Strada le imprese turistico ricettive devono offrire almeno i seguenti requisiti e/o servizi:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 ;
- b) organizzazione di iniziative volte alla visita di aziende vitivinicole, cantine ed ogni altra struttura o esercizio facente parte della strada del vino;

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire un ulteriore servizio non obbligatorio che costituisce titolo di merito, quale:

- presenza di personale alla reception adeguatamente competente a dare informazioni sulla Strada e che abbia conoscenza di lingue straniere.

Art. 13

Standard di qualità dei Musei della vite e del vino e derivati

Al fine dell'adesione ad una Strada un museo della vite e del vino e derivati deve possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92;
- b) l'apertura al pubblico negli orari preventivamente concordati con il comitato;
- c) l'eventuale sezione dedicata alla cultura enologica dell'area vitivinicola interessata gestita da personale adeguatamente preparato.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- promozione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali e della produzione vitivinicola propria della Strada;
- promozione di rapporti di collaborazione con analoghi musei e istituzioni specializzate a livello nazionale ed internazionale;

Art. 14

Standard di qualità delle aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità

Al fine dell'adesione ad una Strada le aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 ;
- b) utilizzo di prodotti o materie prime tutelate da denominazioni territoriali riconosciute;
- c) segnaletica d'ingresso all'azienda, contenente il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura;
- d) presenza di materiale informativo approvato dal comitato, relativo sia alle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda, che alla Strada;
- e) orari e giorni, concordati con il Comitato, nei quali sia possibile effettuare visite guidate finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- organizzazione di corsi di formazione attinenti ai processi di lavorazione;
- offerta di spiegazioni del processo di lavorazione in una o più lingue straniere;
- marchio di eccellenza artigianale.

Art. 15

Standard di qualità delle istituzioni e delle associazioni culturali aderenti alle Strade

Al fine dell'adesione ad una Strada le istituzioni e le associazioni culturali devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) possedere finalità statutarie e conoscenze mirate alla valorizzazione della cultura vitivinicola e/o di aspetti naturalistici, storici, culturali ed ambientali della Strada;
- b) offrire riferimenti informativi sulla Strada mediante personale di adeguata formazione e competenze;

Le istituzioni ed associazioni culturali potranno inoltre organizzare e svolgere attività finalizzate a promuovere la conoscenza e l'animazione della strada del vino.

Art. 16

Procedure per il riconoscimento della Strada

Il nome della "Strada" può identificarsi con il nome del territorio a vocazione vitivinicola, con il nome di un vino quando lo stesso rappresenti significativamente la produzione del territorio evocandone l'area geografica, ovvero, con il nome di qualsiasi elemento rappresentativo caratterizzante il territorio stesso, ma non deve ingenerare confusione rispetto ad altre denominazioni di "Strade" riconosciute in precedenza o rispetto a denominazioni storicamente già attribuite ad altri soggetti.

Ai fini del riconoscimento della Strada il comitato promotore propone istanza, al Distretto competente, contenente:

- domanda in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante il comitato promotore;
- statuto del comitato promotore;
- copia delle delibere degli enti pubblici che aderiscono al comitato promotore;
- disciplinare della Strada sottoscritto dai soggetti aderenti;
- il nome della Strada e i vini di qualità, di cui alla legge n. 164/92, cui fa riferimento;
- il territorio su cui insiste la Strada su cartografia in scala 1:25.000, ovvero in scala a maggior dettaglio quando le condizioni di rappresentazione del territorio e degli elementi che lo caratterizzano esigono tale definizione, con l'individuazione dei relativi percorsi, dei punti di maggior interesse paesistico, culturale e storico, nonché delle zone di particolare pregio produttivo;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante anche in nome e per conto degli altri aderenti, relativamente a:
 - a) il possesso per ciascun aderente degli standard di qualità previsti, oppure l'impegno a che i soggetti aderenti si adeguino entro 180 giorni dalla data del riconoscimento. Nel caso in cui per l'adeguamento agli standard di qualità sia stato concesso un finanziamento, il termine per il raggiungimento dei requisiti è di 120 giorni dal decreto di concessione. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la revoca del riconoscimento;
 - b) l'intento di procedere alla trasformazione in comitato di gestione così come previsto dall'art. 5 del regolamento ministeriale di applicazione della Legge 268/99.

Per i soggetti promotori di Strade, il riconoscimento è subordinato all'adeguamento degli stessi ai requisiti previsti, nonché alla trasmissione o integrazione della documentazione sopra indicata.

Art 17

Riconoscimento delle strade e inserimento nell'elenco regionale

Il Distretto competente per territorio, riconosce la "strada" previa verifica:

- a) della rispondenza agli standard minimi di qualità ed al disciplinare tipo;

b) della corrispondenza dell'itinerario progettato all'obiettivo della salvaguardia e valorizzazione dei comprensori destinati alla produzione di vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica, di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali ai sensi, rispettivamente, della L. 164/1992, della L. 169/1992, del regolamento (CEE) n. 2081/92, del regolamento (CEE) n. 2082/1992 e del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 del 1999.

c) della congrua presenza di Comuni e dei soggetti aderenti di cui all'Art 6 nel rispetto dei minimi previsti dall'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 12/07/2000

Per le Strade già istituite, vale la medesima procedura ed il Distretto può stabilire tempi e modalità per l'eventuale adeguamento alle disposizioni del presente Disciplinare .

Le strade del vino riconosciute dai Distretti vengono inserite nell'elenco regionale delle Strade del vino tenuto dall'Assessorato Agricoltura delle Regione piemonte che provvede agli aggiornamenti su richiesta dei Distretti stessi.

Art 18 **Autorizzazione**

Entro sessanta giorni dal riconoscimento della "strada" da parte del Distretto, ai sensi dell'articolo 17, il comitato promotore nomina il comitato di gestione e successivamente si scioglie.

Il comitato di gestione:

- a) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati al disciplinare della "strada" riconosciuta dal Distretto;
- b) procede alla realizzazione della "strada" e alla sua gestione, secondo quanto previsto dal disciplinare e dal progetto nel rispetto delle disposizioni;
- c) promuove la conoscenza della "strada" e il suo inserimento nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente;
- d) vigila sulla coerente attuazione del progetto, da parte di tutti i soggetti aderenti al disciplinare
- e) cura i rapporti con gli enti locali e gli altri enti ed organismi istituzionali aderenti al disciplinare;
- f) gestisce la campagna di informazione per la valorizzazione della "strada";
- g) presenta domanda per la concessione di finanziamenti e e incentivi.

Art 19 **Programma per la concessione di incentivi**

Per la costituzione e la realizzazione delle strade del vino inserite nel piano di distretto gli interventi sono finalizzati, così come previsto dagli artt . 3 e 15 della L.R. 20/90,

- a) alla progettazione, alla messa in loco ed alla manutenzione di specifica segnaletica riferita alla strada del riconosciuta;
- b) alla formazione e alla qualificazione professionale dei soggetti aderenti alle strade del vino;
- c) all'adeguamento delle aziende e dei punti di informazione locale agli standard minimi previsti dal presente disciplinare;
- d) alla realizzazione di campagne di informazione e promozione delle strade del vino, comprese le guide e il materiale illustrativo e divulgativo;
- e) alla promozione di iniziative legate all'enogastronomia identificabili come percorsi o luoghi del gusto, anche come progetti finalizzati alla formazione di nuove economie integrate.

Art 20 **Funzioni delle Province, dei Comuni e dei Comitati di Gestione**

1. Le Province e i Comuni esercitano le seguenti funzioni:

- a) adottano, su proposta dei comitati di gestione, i provvedimenti relativi alla localizzazione della segnaletica informativa delle "strade".

Il Comitato e' obbligato a:

- a) inviare con cadenza annuale (entro e non oltre il 31 Gennaio dell'anno successivo) al Distretto del Vino, competente per territorio, una relazione sulle attività che intende svolgere corredata da un elenco dei soci. Nel caso in cui la "Strada" dovesse insistere sul territorio di più Distretti, la relazione dovrà essere inviata ai Distretti competenti. La relazione dovrà contenere la dimostrazione del pieno rispetto delle finalità dichiarate dal Comitato Responsabile;
- b) comunicare al Distretto del Vino competente ogni variazione, in merito allo Statuto ed alla composizione degli organi del Comitato;

Il Comitato e' competente a:

- a) procedere alla gestione della "Strada del vino", in conformità con quanto disposto;
- b) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie della "Strada";
- c) controllare affinché gli associati si conformino e rispettino gli standards minimi indicati

Art 21

Funzioni dei Distretti

I Distretti di competenza effettuano:

- il controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel relativo regolamento di attuazione e, in caso di gravi inadempienze da parte del comitato di gestione e di altri soggetti interessati, dispongono la revoca del riconoscimento della strada.

Il Comitato di gestione della Strada può entro trenta giorni presentare motivato ricorso al fine di ottenere la revisione del provvedimento.

- si attivano, nell'ambito della loro azione di valorizzazione dei prodotti vinicoli regionali, assieme agli altri soggetti istituzionali, per favorire la costituzione dei Comitati promotori anche fornendo ad essi adeguato supporto tecnico-amministrativo;

- consultano i Comitati di gestione e gli organismi interessati allo sviluppo delle Strade al fine di realizzare programmi comuni per la promozione;

- dispongono di una banca-dati delle "Strade" e degli aderenti alle stesse.